

## **Articolo unico**

PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE<sup>4</sup> DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI E VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO.

1. Nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona del centro storico senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali, sono individuate le aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi né come nuova apertura né come trasferimento di attività preesistente.

2. Sino all'approvazione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale e, comunque, non oltre il 31 agosto 2014, non è ammessa l'apertura di nuovi esercizi né il trasferimento di attività già in esercizio.

3. Sono tuttavia esclusi dal divieto di nuovo insediamento e/o trasferimento, i titoli abilitativi in materia di edilizia produttiva finalizzati alla nuova apertura o al trasferimento di esercizi, qualora presentate prima dell'entrata in vigore della norma.

Per garantire una piena ed effettiva tutela, ove se ne ravvisino gli stessi presupposti, l'ambito di applicazione dei commi 1 e 2 può essere esteso anche alle attività di vicinato, ove queste prevedano la vendita di bevande alcoliche.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.41 comma 1 lett.a,b,c e dell'art.42 della L.R. T. n. 28/2005 e s.m.i.